



COMUNE DI BANCHETTE

Provincia di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Nr.31

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012

L'anno **duemiladodici**, addì **trenta** del mese di **ottobre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** - nella sala consiliare, convocato per decisione del Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta PUBBLICA di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
MAURIZIO CIEOL - Sindaco	Sì
PATRIZIA BIANCO - Consigliere	Sì
ANDREA SABOLO - Consigliere	Sì
PIETRO POGGI - Consigliere	Sì
NICOLA IOVANE - Consigliere	Sì
ALESSIO RENATO - Consigliere	Sì
FERDINANDO ROMANELLI - Consigliere	Sì
FELICE VITERBO - Consigliere	Sì
ALBERTO FIORENTINI - Consigliere	Sì
TATIANA CODA - Consigliere	Sì
PAOLA BORDET - Consigliere	Sì
BARBARA BIANCO - Consigliere	Sì
KATIA BETTIN - Consigliere	Sì
PIERA PERETTO - Consigliere	Sì
GIACOMO BIANCO - Consigliere	Sì
LINA PASCA - Consigliere	Sì
ANTONINO BAGNATO - Consigliere	No
Totale Presenti:	16
Totale Assenti:	1

Giustifica l'assenza.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. LUIGI CUNTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MAURIZIO CIEOL** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA DEL C.C. N. 31 DEL 30/10/2012

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale" in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che anticipa in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 l'IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, e stabilisce altresì l'applicazione a regime della medesima dall'anno 2015 ;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell' ICI, al quale il suindicato Decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

DATO ATTO che la legge n. 214/2011 ha modificato gran parte dell'impianto normativo stabilito dal Decreto legislativo 23, introducendo delle novità di rilievo, tra cui il ritorno dell'imposizione sull'abitazione principale e sue pertinenze;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- RIDUZIONE ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- RIDUZIONE ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 settembre 2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze n. 3DF del 18 maggio 2012;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31 ottobre 2012 ;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e così come modificato dall'art. 9 comma 3 lettera a) DL 10 ottobre 2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi del comma 11 art. 13 D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo, e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e variazioni di aliquota deliberate dal Comune;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

PRESO atto che per le unità immobiliari di cui all'art. 8 c. 4 del Dlgs 504/1992 ovvero gli immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP il D.L. 201//2011 e s.m.i. prevede:

- L'Applicazione dell'aliquota ordinaria
- La detrazione prevista per l'abitazione principale e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche;
- Non è prevista la riserva della quota di imposta a favore dello Stato

DATO atto che con propria precedente deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 23 maggio 2012 ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012" sono state determinate, in base alla possibilità concessa dalla legge, le aliquote IMU per l'anno 2012 nelle seguenti misure:

- Aliquota ordinaria nella misura del 0,93%
- Aliquota per abitazione principale 0,45%
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

RITENUTO di dover altresì individuare l'aliquota da applicare alle unità immobiliari di cui all'art. 8 c. 4 del Dlgs 504/1192 immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP, tenuto conto che trattasi di alloggi destinati ad abitazione principale dei soci assegnatari;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere espresso dal Revisore in merito alla proposta di deliberazione;

Il Consigliere Fiorentini si dichiara contrario all'applicazione dell'aliquota prevista per la seconda casa.

Il Consigliere Alessio si dichiara anch'egli contrario.

Si associano il Consigliere Pasca ed i Consiglieri Romanelli e Iovane

I Consiglieri Bianco Giacomo, Peretto, Bettin e Pasca dichiarano di non partecipare alla votazione in quanto contrari all'istituzione dell'IMU.

Con n 7 voti favorevoli per l'aliquota 0,45 (Iovane, Alessio, Romanelli, Viterbo, Coda, Fiorentini e Bordet)

Con n 5 voti favorevoli per l'aliquota 0,76 (Cieol, Bianco Patrizia, Bianco Barbara Poggi e Sabolo)

DELIBERA

Di approvare la narrativa, e, per l'effetto:

1. Di integrare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già determinate per l'anno **2012** con propria precedente deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 23 maggio 2012, e stabilire quanto segue:

Aliquota dello 0,45 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari.

2. Di prendere atto, per le restanti aliquote, già approvate con deliberazione n. 13 del 23 maggio 2012, della loro attuale vigenza.
3. Di inviare, a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, prot. 5343/2012 del 16.4.2012.

Con separata votazione, alla quale non partecipano i Consiglieri Bianco Giacomo, Peretto e Bettin, con 12 favorevoli e 1 astenuto (Pasca) espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n 267

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(MAURIZIO CIEOL)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. LUIGI CUNTI)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 06/11/2012 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Banchette, li 06/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. LUIGI CUNTI)

Visto si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n 267/2000 in ordine alla regolarità:

TECNICA
Il Responsabile del Servizio

CONTABILE
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale
(Ai sensi art. 49 c.2 D.Lgs n.267/2000)

=====

Visto: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art 183 del D. Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

=====

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. LUIGI CUNTI)